



Nuove regole per la rateazione dei debiti presso Equitalia

a cura di Antonio Positino – Funzionario della Direzione Generale Inps*

Relativamente alle dilazioni di pagamento concesse per gli importi iscritti a ruolo ovvero notificati con cartella di pagamento o avviso di addebito, Equitalia, con la [direttiva n.7 del 1° marzo 2012](#), nell'ottica di facilitare il più possibile la possibilità di ottenere l'autorizzazione al beneficio in parola, ha innalzato da € 5.000,00 a € 20.000,00 la soglia d'importo per ottenere la rateazione senza la necessità dover allegare alcuna documentazione per comprovare l'obiettiva e temporanea situazione di difficoltà economica. Tale aumento incide anche sulla disciplina regolante la concessione delle rateazioni successive alla prima e alla proroga delle rateazioni già concesse. La stessa direttiva eleva, inoltre, da € 25.000,00 a € 50.000,00 la soglia di debito da rateizzare, che richiede la comunicazione relativa alla determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa sottoscritta dai professionisti abilitati; inoltre, prevede che l'indice Alfa non sia più considerato in termini di soglia di accesso, ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili.

La rateazione presso Equitalia

Il pagamento dilazionato delle somme contenute in avviso di addebito o in cartella di pagamento notificata da Equitalia al contribuente deve essere richiesto esclusivamente all'agente della riscossione territorialmente competente. La dilazione di pagamento delle somme dianzi dette può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) e l'importo minimo di ogni rata non può essere, salvo eccezioni, inferiore a € 100,00. La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, può essere inviata tramite raccomandata a/r oppure presentata a mano presso uno degli sportelli dell'AdR competente per territorio. Con la presentazione della domanda di cui trattasi il contribuente sarà tenuto a eleggere un domicilio speciale valido ai fini del procedimento di dilazione e che potrà essere utilizzato dall'Agente di riscossione esclusivamente per le comunicazioni degli atti relativi a tale procedimento, qualora non dovesse essere possibile trasmetterli via fax o via *mail* nonché per le notifiche di questi atti che l'agente non riuscisse ad effettuare a mani proprie presso gli sportelli. Occorre precisare che la presentazione dell'istanza di dilazione non fa venir meno, in capo al debitore moroso, la qualità di "soggetto inadempiente" ai fini di cui all'art.48-*bis*, del DPR n.602/73 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n.40, pubblicato sulla G.U. n.63 del 14 marzo 2008. Il D.M. in parola, in vigore dal 29 marzo 2008, ha reso di fatto operativa la previsione contenuta nell'art.48-*bis* del DPR n.602/73, che prevede l'obbligo, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, di verificare se il beneficiario sia o meno inadempiente verso l'agente della riscossione, in relazione a cartelle di pagamento di importo superiore a € 10.000,00 e, in caso affermativo, non emettere il relativo mandato di pagamento e segnalare la circostanza allo stesso agente della riscossione territorialmente competente, ai fini di metterlo in condizione di recuperare le predette somme previo pignoramento presso terzi. Quindi, la conseguenza è che ove lo stesso

* Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

debitore iscritto a ruolo sia beneficiario di un pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, questo pagamento verrà sospeso e le relative somme saranno oggetto di pignoramento presso terzi.

La temporanea situazione di obiettiva difficoltà

L'art.19 del DPR n.602/73, rubricato *Dilazioni di pagamento*, al co.1 dispone che

“l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili”.

Per “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” deve intendersi quella in cui si trova il contribuente che è impossibilitato a pagare il debito presso l'agente della riscossione in unica soluzione, ma che, tuttavia, è in grado di poter ripartire il pagamento del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni economico-patrimoniali. La sussistenza di tale situazione deve essere dimostrata dal debitore e accertata dall'AdR al fine di poter determinare il numero di rate da concedere entro il limite massimo di 72 rate. Per avere una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà devono sussistere, a seconda del soggetto di riferimento, ossia a seconda che si tratti di impresa individuale o di società, i seguenti requisiti:

- temporanea carenza di liquidità finanziaria;
- cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;
- insorgenza nel nucleo familiare di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
- trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
- stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali ad esempio situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
- scadenza contestuale di obbligazioni pecuniarie, anche relativamente al pagamento corrente di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'Isee del nucleo familiare del debitore;
- eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.

Importi fino a 20.000 euro

Al fine di evitare che le procedure di ammissione al beneficio della rateazione risultino inutilmente complesse allorché la richiesta di dilazione si riferisca ad importi di modesta entità, frequentemente iscritti a ruolo a carico di piccoli contribuenti che si trovano in una situazione di oggettiva difficoltà, la disciplina che regola la concessione della dilazione è da sempre differenziata a seconda dell'importo del debito. Da ultimo, con la direttiva di gruppo n.7 del 1° marzo scorso, prot. n.2012/2523, Equitalia ha disposto, tra l'altro, nell'ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, l'innalzamento da € 5.000,00 a € 20.000,00, da calcolarsi considerando le somme iscritte a ruolo residue e, quindi, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora o le ulteriori sanzioni civili, gli aggi, le spese esecutive e i diritti di notifica della cartella di pagamento, della soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte. Pertanto, se il contribuente presenta un'istanza di rateazione per un ammontare fino a € 20.000,00, la dilazione sarà concessa a semplice richiesta motivata di parte; alla luce di ciò, la direttiva eleva il numero massimo di rate mensili concedibili da 36 a 48, ribadendo comunque che, in ogni caso, l'importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a € 100,00.

⇒ **La dilazione presso Equitalia**

Per agevolare l'adempimento da parte dei soggetti debitori d'importi di modesta entità è previsto che, se l'importo del debito per cui è richiesta la dilazione è **inferiore o uguale a € 20.000,00**, l'esistenza della "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" non verrà verificata e la dilazione verrà concessa a semplice richiesta di parte. Per gli **importi superiori a € 20.000,00**, l'agente della riscossione procederà alla verifica in parola in maniera differenziata, a seconda che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche.

Importi superiori a 20.000 euro

Per i debiti superiori a € 20.000,00 l'AdR provvederà all'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che continua ad effettuarsi in maniera differenziata, a seconda che l'istanza di rateazione venga presentata da persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati ovvero da società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria.

➔ **PERSONE FISICHE E I TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI**

Per le **persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati** la direttiva in commento non prevede alcuna novità; tali soggetti devono allegare all'istanza di rateazione la certificazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore. Oltre alla valutazione dell'I.S.E.E. l'agente della riscossione, ai fini della valutazione della domanda di rateazione, prenderà in considerazione l'entità del debito da dilazionare, calcolata considerando le somme iscritte a ruolo al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora o le ulteriori sanzioni civili, gli aggi, le spese esecutive e i diritti di notifica della cartella. La metodologia utilizzata dagli Agenti di riscossione per l'esame della temporanea situazione di obiettiva difficoltà individua una serie di classi di I.S.E.E. dell'ampiezza di € 5.000,00. A ciascuna di tali classi corrisponde un importo, che esprime la soglia di debito, *c.d. soglia di accesso*, a partire dalla quale il contribuente non è in condizione di assolvere l'obbligazione in unica soluzione e deve, pertanto, essere considerato in situazione di temporanea obiettiva difficoltà.

➔ **SOCIETÀ DI CAPITALI, SOCIETÀ COOPERATIVE, MUTUE ASSICURATRICI, SOCIETÀ DI PERSONE E TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA**

Per le **società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società di persone e i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria**, la direttiva di gruppo n.7/12 prevede che l'indice Alfa non sia più considerato in termini di soglia di accesso alla rateazione, ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili. A tal proposito occorre precisare che per la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà di tali soggetti l'AdR dovrà valutare, anzitutto, la capacità della società o della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone. A tal fine sarà utilizzato l'**Indice di Liquidità (IL)**, che è l'indice comunemente impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite. Tale indice è pari a:

(liquidità immediata + liquidità differita) / passività correnti

➔ Se l'**indice di liquidità è uguale o superiore a 1**, la situazione finanziaria della società o della ditta non risponderà al requisito di temporanea difficoltà e, dunque, la richiesta di rateazione non potrà essere accolta.

➤ Qualora, invece, tale **quoziente sia inferiore a 1**, l'applicazione dell'indice in parola non sarà da solo sufficiente ad integrare il requisito previsto dall'art.19 del DPR n.602/73, in quanto i flussi finanziari generati dall'attività d'impresa potrebbero, comunque, consentire il puntuale adempimento in unica soluzione dell'obbligazione derivante dall'iscrizione a ruolo. Per questo motivo, se il suddetto quoziente è inferiore a 1, dovrà essere valutato un ulteriore indice, denominato **Indice Alfa**, pari a:

$$\text{(debito complessivo / valore della produzione) x 100}$$

Il “*debito complessivo*” è costituito dall'importo iscritto a ruolo comprensivo di interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica. Il “valore della produzione” è dato dalla sommatoria delle seguenti voci di bilancio: ricavi delle vendite e delle prestazioni; variazioni dei lavori in corso su ordinazione; altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Occorrerà, in altri termini, verificare l'incidenza del debito complessivo iscritto a ruolo sul valore della produzione dell'impresa. Se il valore dell'Indice Alfa era inferiore a 3, fino all'emanazione della direttiva di cui si argomenta, la situazione finanziaria dell'impresa non rispondeva al requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e la rateazione non veniva concessa. Dal 7 marzo, nell'ottica di estendere il più possibile la dilazione, **l'indice Alfa non è più considerato in termini di soglia di accesso alla dilazione, ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili** secondo quanto disposto di seguito:

- indice Alfa compreso fra 0 e 2: la dilazione potrà esser concessa per un numero massimo di 18 rate;
- indice Alfa compreso fra 2,1 e 4: la dilazione potrà esser concessa per un numero massimo di 36 rate;
- indice Alfa compreso fra 4,1 e 6: la dilazione potrà esser concessa per un numero massimo di 48 rate;
- indice Alfa compreso fra 6,1 e 8: la dilazione potrà esser concessa per un numero massimo di 60 rate;
- indice Alfa superiore a 8,1: la dilazione potrà esser concessa per un numero massimo di 72 rate.

Le rate

La dilazione è concessa, in linea di principio, nel numero di rate richiesto dal debitore al momento della presentazione dell'istanza, fermo restando il limite massimo di 72 rate, previsto dall'art.19, co.1, del DPR n.602/73, e l'importo minimo di ciascuna rata, derogabile esclusivamente in particolari situazioni di comprovata indigenza, che non può essere inferiore a € 100,00. La data di scadenza della prima rata è fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento, le altre rate scadranno nel giorno del mese indicato dall'agente della riscossione nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

A seguito del pagamento della prima rata, l'agente di riscossione dovrà rinunciare alle eventuali procedure esecutive avviate in precedenza e revocare il fermo amministrativo eventualmente iscritto ai sensi dell'art.86 del DPR n.602/73, prima della presentazione dell'istanza di rateazione, previo inserimento delle spese di iscrizione e di revoca di tale fermo nell'importo della prima rata. Sempre dopo aver pagato la prima rata viene meno, in capo al debitore, la qualità di “*soggetto inadempiente*” ai fini di cui all'art.48-bis, del DPR n.602/73 e del D.M. n.40/08.

Gli interessi di dilazione

Gli interessi di dilazione da applicare alle richieste di pagamento rateizzato non sono uguali per tutte le tipologie di importi:

- per i debiti fiscali sono calcolati al tasso determinato ai sensi dell'art.21, co.1, del DPR n.602/73 (attualmente 4,50% annuo per le dilazioni di pagamento delle imposte e per la sospensione della riscossione; relativamente alle imposte di successione e donazione, invece, le dilazioni accordate dal 1° gennaio 2010 matureranno interessi del 3% annuo a scalare);
- per i debiti nei confronti degli enti pubblici previdenziali sono calcolati al tasso determinato ai sensi dell'art.3, co.4, del D.L. n.318/96, così come convertito dalla L. n.402/96 (attualmente 7,00%).

Relativamente all'arco temporale di applicazione degli interessi di rateazione e, eventualmente, di quelli di mora per i ruoli erariali o delle ulteriori sanzioni civili per i ruoli degli enti pubblici previdenziali, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt.30 del DPR n.602/73 e 27 del D.Lgs. n.46/99, già oggetto, a suo tempo, di apposite istruzioni dettate dall'Agenzia Entrate con la circolare n.184/99 e riprese da Equitalia con la Direttiva 27 marzo 2008, n.12, in virtù delle quali:

- se l'istanza di rateazione è presentata prima della scadenza del termine di pagamento della cartella, ovvero entro i 60 giorni dalla notifica, gli interessi di dilazione inizieranno a decorrere dalla stessa data di scadenza e non sono dovuti gli interessi di mora per i ruoli erariali o le ulteriori sanzioni civili per i ruoli degli enti pubblici previdenziali;
- se, invece, l'istanza viene proposta dopo la scadenza del termine per il pagamento della cartella, ovvero dopo i 60 giorni dalla notifica, dalla data di notifica a quella di presentazione dell'istanza di dilazione si applicheranno gli interessi di mora se trattasi di ruoli erariali o le ulteriori sanzioni civili per i ruoli degli enti pubblici previdenziali, mentre gli interessi di rateazione inizieranno a decorrere dal giorno di presentazione dell'istanza.

La decadenza dalla rateazione

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, ai sensi dell'art.19, co.4, del DPR n.602/73, così come sostituito dall'art.83, co.23, lett. b) del D.L. n.112 del 25 giugno 2008, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate (art.19, co.3, del DPR n.602/73), il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. In tal caso, inoltre, per espressa previsione legislativa, lett.c), del citato art.19, co.3, il debito non potrà più essere rateizzato.

La coobbligazione solidale tra persone fisiche

Nella direttiva n.17 del 13 maggio 2008 Equitalia ha fatto presente che l'esistenza della situazione di obiettiva difficoltà deve essere valutata sulla base della capacità del debitore iscritto a ruolo di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone e che, per le persone fisiche, tale capacità deve essere esaminata utilizzando la metodologia che prende in considerazione, oltre all'entità del debito (calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive e i diritti di notifica della cartella), l'I.S.E.E. del nucleo familiare dello stesso debitore. Al riguardo, con la direttiva n.2 del 14 gennaio 2009, è stato previsto che in tutte le ipotesi di istanze di rateazione di debiti iscritti a ruolo caratterizzati da un vincolo di coobbligazione solidale tra persone fisiche, a mero titolo esemplificativo

si pensi agli eredi coobbligati in solido a seguito di successione *mortis causa*, dovrà essere considerata la situazione economico-sociale di uno solo dei coobbligati in solido, da valutare attraverso l'I.S.E.E. del suo nucleo familiare. In effetti, l'ipotesi alternativa di acquisire l'I.S.E.E. di tutti i coobbligati non appare praticabile, in quanto: nel caso in cui soltanto uno o alcuni dei coobbligati siano disponibili ad assolvere integralmente, sia pur in forma rateale, l'obbligazione, il vincolo dell'obbligo di presentazione dell'I.S.E.E. anche degli altri coobbligati potrebbe produrre l'effetto di impedire, in concreto, l'ammissione al beneficio della dilazione e pregiudicare così, paradossalmente, la posizione dei contribuenti che intendono effettuare il pagamento del debito, ma ai quali i condebitori non sono disponibili a consegnare la documentazione relativa al proprio I.S.E.E.. Inoltre, considerato che l'I.S.E.E. è un indice della capacità reddituale e patrimoniale del singolo nucleo familiare, risulterebbe improponibile sotto il profilo logico procedere a una sommatoria dei valori dell'I.S.E.E. di diverse famiglie. Pertanto, nel caso di soggetti coobbligati solidalmente per il pagamento dell'obbligazione iscritta a ruolo, dovrà essere allegata all'istanza di rateazione la certificazione dell'I.S.E.E. soltanto di uno di essi e solo sulla base dell'I.S.E.E. risultante da tale certificazione sarà valutato se ricorrono le condizioni per concedere la rateazione.

Rateazioni successive a una dilazione già concessa

Nel caso in cui un contribuente che abbia già ottenuto dall'agente di riscossione una dilazione presenti una successiva domanda di rateazione relativa a una o più cartelle o avvisi di addebito notificatigli successivamente, si vedrà accolta la domanda e, quindi, concessa una nuova dilazione qualora ricorrano i presupposti fin qui esaminati. Tuttavia, con la direttiva n.3 dell'8 luglio 2009, Equitalia ha dettato alcuni adattamenti. In particolare, al fine della determinazione dell'importo minimo del debito, in presenza del quale il debitore si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, e del conseguente numero di rate da concedere, viene presa in considerazione l'incidenza del debito complessivo non ancora scaduto derivante dalla precedente rateazione, comprensivo degli interessi di mora e di rateazione, ove presenti. Tale nuovo calcolo opera esclusivamente a condizione che i precedenti pagamenti risultino regolari. A tal fine il contribuente dovrà allegare alla nuova istanza copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'ultima rata scaduta relativa alla precedente dilazione. La scadenza mensile delle rate del nuovo piano di ammortamento verrà fissata in coincidenza con la scadenza mensile delle rate del precedente piano di ammortamento, a meno che il contribuente, nell'istanza, scelga una diversa tempistica (resta fermo che il debitore avrà a disposizione almeno 8 giorni lavorativi per il pagamento della prima rata).

- ➔ Se la somma tra il nuovo debito e quello residuo non ancora scaduto delle precedenti rateazioni è **inferiore o uguale a € 20.000,00** si applicano le regole per l'accesso semplificato e, quindi, basta la semplice richiesta motivata.
- ➔ Se il **nuovo debito non supera € 20.000,00, ma la somma tra questo e il debito residuo di precedenti rateazioni sì**, sono possibili due strade:
 1. il contribuente può scegliere di chiedere la rateazione con accesso semplificato per il nuovo debito;
 2. oppure, se vuole ottenere un piano di ammortamento in più 48 mensilità, chiedere che per il calcolo delle rate venga preso in considerazione anche il debito non ancora scaduto.
- ➔ Se il nuovo debito **supera € 20.000,00** si applica la disciplina prevista per la rateazione di tali importi.

La proroga delle rateazioni

L'art.2, co.20, del D.L. 29 dicembre 2010, n.225, così come convertito con modificazioni dalla L. n.10 del 26 febbraio 2011, prevedeva che le dilazioni concesse ai sensi dell'art.19 del DPR 29 settembre 1973, n.602, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione (*rectius* 27 febbraio 2011) e interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, potevano essere prorogate, nei casi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, fino a un massimo di ulteriori settantadue mesi. Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. n.214/11, all'art.10, co.13-*ter* protrae al 28 dicembre 2011, nei casi di rateazioni per le quali sia intervenuta decadenza, la possibilità di chiedere la proroga, mentre per tutte le rateazioni concesse successivamente a tale data la proroga è concedibile purché la rateazione non sia scaduta o già precedentemente prorogata.

Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore compri un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

Presupposto vincolante per ottenere il beneficio di cui trattasi è la dimostrazione del peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della dilazione originaria. La **proroga** può essere **richiesta una volta sola**, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, e può prevedere, su richiesta del contribuente, rate di importo variabile e crescente per ciascun anno, anziché un piano a rate costanti. Anche le modalità di presentazione della domanda di proroga sono differenziate a seconda dell'importo del debito:

- ▶ per debiti fino a € 20.000,00 è sufficiente presentare domanda motivata;
- ▶ per debiti oltre € 20.000,00 la situazione di difficoltà economica è esaminata sulla base dell'importo del debito e di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

Le persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati attestano il temporaneo peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà mediante la presentazione di un nuovo modello ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) di valore inferiore, ovvero, in caso non sia trascorso il termine di validità annuale del modello ISEE, mediante la sola documentazione attestante eventi posteriori che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale. Le richieste delle altre categorie giuridiche di soggetti vengono esaminate mediante l'applicazione dei parametri costituiti dall'Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente per accedere al beneficio della proroga) e dall'Indice Alfa (il cui valore determina il numero massimo di rate concedibili), presentando una situazione economico patrimoniale aggiornata.

Le novità legislative

L'articolo 1, co.1-3, del D.L. 2 marzo 2012, n.16 (c.d. *Decreto Semplificazioni fiscali*), così come modificati dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n.44, relativamente alla rateizzazione dei debiti tributari dispongono quanto segue:

- ✚ nei casi in cui il contribuente decada dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali può comunque accedere alla rateazione in caso di temporanea situazione di difficoltà;
- ✚ la decadenza della rateazione è prevista solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive (precedentemente, come visto sopra, la decadenza era prevista con il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive);
- ✚ viene prevista la possibilità di richiedere piani di ammortamento a rata crescente sin dalla prima richiesta di dilazione del pagamento;
- ✚ la richiesta di rateazione blocca l'iscrizione di ipoteca su beni immobili del debitore (l'ipoteca è iscrivibile solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione);
- ✚ il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

Così come tutte le disposizioni normative relative alla disciplina della rateizzazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo e, più in generale, all'attività di riscossione coattiva, anche le disposizioni normative succitate saranno sicuramente oggetto di apposite direttive che Equitalia SpA invierà agli agenti della riscossione territorialmente competenti e che saranno oggetto di successivi approfondimenti.

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO Centro Studi
Lavoro e Previdenza®

LA RIFORMA DEL LAVORO 2012

MATURA CFP **I NUOVI CONTRATTI DI LAVORO**
LA RIFORMA DEI LICENZIAMENTI
AMMORTIZZATORI E ISPEZIONI: LE NOVITÀ

Formula GIORNATA INTERA		Formula GIORNATA INTERA	
GENOVA 18 giugno 2012	ROMA 27 giugno 2012	NAPOLI 20 giugno 2012	MESSINA 27 giugno 2012
CAGLIARI 20 giugno 2012	VENEZIA 29 giugno 2012	REGGIO E. 28 giugno 2012	

[VAI AL SITO](#)

[VAI AL SITO](#)

Per ulteriori informazioni contatta il numero 045.506199 e_mail formazione@cslavoro.it www.cslavoro.it